



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA
DI TRAPANI**

Via Castellammare, 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

Pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it mail: usp.tp@istruzione.it C.F. 80003400811

Codice univoco contabilità Statale: JRJ8YE - Codice univoco contabilità Regionale: ZSZTQJ

www.tp.usr.sicilia.it



**Ministero
dell'Istruzione**

**A tutto il personale
Al Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
Alle RSU
Alle OO.SS.
Albo on line
Atti**

Oggetto: Direttiva Funzione Pubblica 2/20 - indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e **Circolare Ministero dell' Istruzione n. 440 del 21 marzo 2020** Misure di sostegno nella gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 – **D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE**

Si fa seguito ai dispositivi n. 2618 del 13/03/2020 e n. 2606 del 13/03/2020, trasmessi nella stessa data alle organizzazioni sindacali della FP e della scuola e pubblicati sul sito dell'AT di Trapani e alla nota trasmessa in data odierna a tutto il personale relativa alla gestione del lavoro agile e alla circolare del Ministero dell'Istruzione n.440 del 21 marzo 2020.

Tenuto conto che:

- con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state introdotte ulteriori disposizioni specifiche inerenti l'oggetto, molte delle quali particolarmente rilevanti in materia di personale e al fine di garantire una condotta il più possibile uniforme nella gestione dei rapporti di lavoro;
- è stata prevista l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 nell'articolo 24 del decreto legge stabilisce che il numero dei giorni di permesso mensile, previsto ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. pertanto ne consegue che, per i mesi di marzo e aprile, il numero complessivo di giorni fruibili è pari a 18, così suddiviso: 3 a marzo, 3 ad aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile;
- è stato previsto il congedo e l'indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico con decreto che introduce un congedo parentale specifico per i genitori di figli minori, in conseguenza dell'interruzione delle attività didattiche. Allo stato, la durata del periodo di congedo è compresa tra il 5 e marzo e il 3 aprile ma non si esclude, naturalmente, che vi sia una proroga. Secondo quanto emerge dal combinato disposto degli articoli 23 e 25, in particolare, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta con DPCM 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire di un periodo di specifico congedo, frazionato o continuativo, per un termine non superiore ai 15 giorni, in presenza di figli di età non superiore ai 12 anni.

Il congedo in parola sostituisce il congedo parentale. In particolare il comma 2, dell'art. 23 prevede che: *Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA
DI TRAPANI**

Via Castellammare, 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

Pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it mail: usp.tp@istruzione.it C.F. 80003400811

Codice univoco contabilità Statale: JRJ8YE - Codice univoco contabilità Regionale: ZSZTQJ

www.tp.usr.sicilia.it



**Ministero
dell'Istruzione**

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale". La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite massimo dell'età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Per il periodo di congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa. Fermo restando quanto sopra, i genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. La possibilità di fruire dei predetti periodi di congedo, in ogni caso, potrà essere autocertificata o resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le disposizioni ordinariamente vigenti.

- sono state previste misure specifiche per il personale titolare dei permessi ex legge 104/92. La prima è contenuta all'art. 26, comma 2, del decreto, che equipara, fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, per il personale pubblico e privato in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992. Altra disposizione contenuta all'art. 39 del decreto legge, che attribuisce, fino alla data del 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- è stato previsto un premio ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 63 del decreto che riconosce, per il mese di marzo, un premio di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito, da riportare alle giornate lavorative svolte in presenza nel predetto mese, ai dipendenti pubblici e privati che nel

2019 risultino titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Per il tramite degli Uffici competenti saranno forniti ulteriori chiarimenti sulle modalità di erogazione;

- sono state previste modifiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di conferimento incarichi in quanto il decreto prevede la sospensione per 60 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la possibilità di bandire nuovi concorsi ai sensi della normativa vigente. Resta ferma altresì la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative testé esaminate;
- con l'obiettivo di contenere il diffondersi del COVID-1, relativamente al **Lavoro Agile e Permanenza Domiciliare** il decreto ribadisce la necessità di limitare il più possibile la presenza del personale nei pubblici uffici e prevede, a tal fine, tre importanti principi, l'ultimo dei quali innovativo rispetto a quelli precedentemente introdotti:
 - 1) L'attività amministrativa ordinaria deve svolgersi tramite lavoro agile e la presenza del dipendente in servizio deve costituire un'ipotesi eccezionale;
 - 2) Se non è possibile ricorrere al lavoro agile, occorre utilizzare tutti gli strumenti ordinariamente previsti dalle disposizioni vigenti per giustificare l'assenza del personale, a cominciare dal ricorso alle ferie pregresse, che, come si ricorda, devono essere fruito entro il 30 aprile del corrente anno; anche in questo caso, la presenza del personale può ammettersi solo in casi eccezionali, nel rispetto del principio di rotazione;
 - 3) Solo dopo aver esperito le possibilità menzionate, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Per quanto attiene alle "ferie pregresse", secondo le disposizioni vigenti (cfr. da ultimo art. 28, co. 15, CCNL comparto funzioni centrali), le ferie dell'anno precedente devono essere fruito entro il 30 aprile dell'anno corrente. Mentre, alla luce di quanto finora chiarito, si ritiene utile sottolineare che il ricorso alla presenza in servizio a "rotazione", del personale, possa essere consentito solo in via residuale ed esclusivamente per il personale che non può svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile.

Si assumono le nuove indicazioni relative a:

LAVORO AGILE E IPOTESI DI ASSENZA

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (stabilita in sei mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020 con delibera 31 del Consiglio dei Ministri, di pari data) o eventualmente fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Il

termine precedentemente fissato, con nota prot. n. 351 del 12 marzo, adottata in conformità con quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo, deve pertanto intendersi rideterminato sino alla data sopra indicata (31 luglio o eventuale data antecedente), in conformità quanto previsto dall'art. 87, comma 1, del DL n. 18/2020.

A decorrere dalla data della presente, al fine di razionalizzare, uniformare e semplificare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, si invita a voler procedere, su base mensile, nel modo che segue:

a) IMPOSSIBILITA' AL RICORSO AL LAVORO AGILE

In tutti i casi nei quali non è possibile ricorrere al lavoro agile, si dovrà accedere agli istituti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;

b) ESONERO DAL SERVIZIO

Il decreto prevede che, solo dopo aver esperito le possibilità del lavoro agile e altre causali di assenza previste nelle norme, le amministrazioni possano motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

Il periodo di esenzione dal servizio, per espressa previsione normativa, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non incide su altre ipotesi specifiche di congedo straordinario, previste all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e disciplinate, attualmente, da specifiche disposizioni contrattuali (matrimonio, permessi per esami);

c) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VERIFICA

Con particolare riferimento agli obblighi di monitoraggio delle attività di smart working misurabili e quantificabili, il personale che presta servizio in modalità agile presso questo AT XI di Trapani, si renderà disponibile a collaborare al fine di consentire la messa in atto delle iniziative idonee a verificare quotidianamente che le prestazioni di lavoro siano effettivamente e utilmente rese e collaborerà alle periodiche attività di rendicontazione degli obiettivi conseguiti, ciò anche al fine di evitare che possano esservi utilizzi impropri della modalità di lavoro agile e ferma restando la necessità, laddove il dipendente non sia nelle condizioni di assicurare lo svolgimento pieno delle attività lavorative in modalità agile, di ricorrere agli strumenti contrattuali ordinari previsti dalla normativa vigente (ferie, malattia, congedi, permessi, riposi compensativi,...). Il personale in servizio in relazione agli obiettivi indicati nei dispositivi n. 2618 del 13/03/2020 e n. 2606 del 13/03/2020, compilerà settimanalmente la scheda in allegato alla presente e la trasmetterà alla sig.ra Sorrentino per le attività di monitoraggio e controllo previste dalla Circolare Ministero dell'Istruzione n.440 del 21 marzo 2020 Misure di sostegno nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE.

Inoltre a decorrere dal 23 marzo 2020 saranno previste riunioni settimanali via skipe, WhatsApp ovvero attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS che è stata estesa a tutto il personale dell'Amministrazione centrale e periferica, intestatario di un'utenza di tipo

MI, con il personale al fine di per stabilire priorità, assegnare incarichi, valutare il lavoro svolto, decidere cosa cambiare e migliorare anche in relazione agli adempimenti e alle scadenze da rispettare.

Pertanto con la presente la scrivente

DISPONE

- che il personale in servizio presso questa amministrazione adotti in via ordinaria il lavoro agile, quale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività e adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio a garanzia dei servizi indifferibili;
- che il personale su richiesta possa fruire dei permessi come richiamato dalla direttiva della Funzione Pubblica 2 del 2020 integrata (istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro);
- che il personale in servizio presso questa amministrazione preli il lavoro agile, in continuità con i dispositivi già emanati, dal 25 marzo 2020 e comunque fino alla definizione dell'emergenza Covid 19;
- che alla fine del mese l'elenco del personale, che è stato autorizzato, venga trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia;
- che tutto il personale compilerà la "scheda di programmazione dell'attività individuale in modalità di lavoro agile" utile alla trasmissione del monitoraggio che, alla fine del mese, questo ufficio provvederà a trasmettere, in un'unica soluzione, all'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia per il successivo invio alla casella lavoroagile@istruzione.it.

Durante il periodo in argomento, la presenza fisica del personale negli uffici dovrà essere prevista esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

Sarà possibile la presenza fisica del personale in ufficio esclusivamente per l'esecuzione delle **attività indifferibili a seguire indicate**:

1. ricezione di documentazioni cartacee consegnate presso la sede dell'AT;
2. produzione e prelievo stampa di documenti in cartaceo depositati o pervenuti in ufficio la cui produzione/consultazione risultano indispensabili per la realizzazione delle procedure amministrative prorogabili, da realizzare ai fini del rispetto di scadenze fissate dal MI e dagli altri organismi competenti;
3. utilizzo o prelievo di dati presenti esclusivamente sulle postazioni ministeriali di lavoro non recuperabili a distanza;
4. realizzazione di interventi tecnici necessari per l'utilizzo dei software operativi da remoto;



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA
DI TRAPANI**

Via Castellammare, 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

Pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it mail: usp.tp@istruzione.it C.F. 80003400811

Codice univoco contabilità Statale: JRJ8YE - Codice univoco contabilità Regionale: ZSZTQJ

www.tp.usr.sicilia.it



**Ministero
dell'Istruzione**

5. realizzazione di ogni attività determinata da accertate esigenze indifferibili e urgenti che non possano essere affrontate con lavoro a distanza.

In presenza delle condizioni su rappresentate o di altre particolari necessità la dirigente, motu proprio, ovvero dietro espressa richiesta del personale provvederà all'autorizzazione all'accesso previa rimodulazione della turnazione del personale.

Per tutte le altre attività il personale si atterrà scrupolosamente alla presente disposizione, utilizzando, di regola, strumenti di lavoro alternativi a quelli in presenza, quali videoconferenze, email, PEC, nonché i vari applicativi utilizzabili da remoto e già menzionati in narrativa.

Si rammenta che il dipendente in lavoro agile dovrà garantire nelle ore di servizio previste la presenza presso la sede abitativa o di lavoro in house prescelta, rispondendo al contatto telefonico di reperibilità e/o all'indirizzo mail di lavoro.

Tutto il personale in servizio in lavoro agile è chiamato alla verifica dell'account di posta personale e della chat d'ufficio attivata per la presa visione di eventuali modifiche organizzative, prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera.

Si conferma la temporanea distribuzione del personale in seno ai servizi da attuarsi fino alla conclusione della situazione di emergenza e comunque fino a nuova disposizione attuativa e si allega nuova turnazione settimanale.

Si rappresenta che il coordinamento e il monitoraggio del personale in servizio in lavoro agile (direttiva FP 2 /2020) è della scrivente in collaborazione con il Vicario dott. Vito Licari.

Si continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

Il presente dispositivo sarà vigente a decorrere dalla data odierna e fino a nuova disposizione

IL DIRIGENTE

Fiorella Palumbo

firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
del firmatario ai sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92